

Oggetto **Contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale - Autorizzazione per Trenitalia S.p.A. ad istituire un potenziamento dei treni RV sulla direttrice Torino - Milano.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza¹, per l'orario ferroviario con termine il 09/12/2017 autorizza² la Società Trenitalia S.p.A. a istituire il potenziamento in corso d'orario dell'offerta dei treni RV Torino – Milano nelle giornate lavorative escluso il sabato con:

1. nuovo treno 2100 RV Milano Porta Garibaldi 10:10 – Torino Porta Nuova 12:10, da effettuarsi a far data dal 30/01/2017 e fermate a: Rho Fiera, Magenta, Novara, Vercelli, Santhià, Chiasso, Torino Porta Susa;
2. nuovo treno 2101 RV Torino Porta Nuova 05:35 – Milano Porta Garibaldi 07:20, da effettuarsi a far data dal 30/01/2017 e fermate a: Torino Porta Susa, Vercelli, Novara, Rho Fiera;
3. nuovo treno 2102 RV Milano Porta Garibaldi 17:10 – Torino Porta Nuova 18:50 da effettuarsi a far data dal 30/01/2017 e fermate: Rho Fiera, Novara, Vercelli, Torino Porta Susa;
4. nuovo treno 2103 RV Torino Porta Nuova 06:10 – Milano Porta Garibaldi 07:53, da effettuarsi a far data dal 03/04/2017 e fermate: Torino Porta Susa, Vercelli, Novara, Rho Fiera;
5. nuovo treno 2104 RV Milano Porta Garibaldi 18:10 – Torino Porta Nuova 19:50 da effettuarsi a far data dal 03/04/2017 e fermate a: Rho Fiera, Novara, Vercelli, Torino Porta Susa;
6. nuovo treno 2105 RV Torino Porta Nuova 07:10 – Milano Porta Garibaldi 08:53, da effettuarsi a far data dal 30/01/2017 e fermate a: Torino Porta Susa, Vercelli, Novara, Rho Fiera;

I programmi di esercizio potranno essere oggetto di revisione in corso d'orario sulla base dell'asestamento delle risorse economiche disponibili della Regione Piemonte.

La compensazione per l'attuazione del presente potenziamento e la gestione contabile – amministrativa dei singoli treni saranno stabilite nel redigendo "contratto ponte" fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A.

E' fatto obbligo alla Società Trenitalia S.p.A. a provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

Motivazione

La Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. hanno sottoscritto il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2011-2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011).

La Regione Piemonte è fra gli Enti che hanno aderito al Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed è titolare delle funzioni inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

Con la Convenzione Rep. 222-015 del 03/08/2015 fra Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha avuto luogo il trasferimento della titolarità e della gestione del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) sottoscritto dalla Regione Piemonte e da Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011-2016.

La Regione Piemonte, con DGR n. 8-4053 del 17 ottobre 2016, ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa fra la medesima Amministrazione, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento.

Il medesimo schema è stato approvato dall'Agenzia con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28/2016 del 25 novembre 2016.

Il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 20/12/2016, è stato definito fra le parti dopo aver concordato le condizioni tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio nei diversi ambiti considerati, i cui contenuti generali sono approvati contestualmente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; in particolare le parti hanno convenuto, fra l'altro, sulla prosecuzione dell'affidamento dei servizi ferroviari, per i diversi lotti e ambiti considerati, per tre anni, prorogabili a quattro, attraverso la sottoscrizione di un apposito "contratto ponte".

A seguito del completamento del servizio ferroviario ad alta velocità sulla direttrice trasversale Torino – Venezia, a principiare dal periodo autunnale 2016, Trenitalia ha sostituito progressivamente il servizio Freccia Bianca (FB) Torino – Venezia con analoghi servizi Freccia Rossa (FR) che non effettuano le fermate intermedie nei capoluoghi di provincia Vercelli e Novara.

Questo provvedimento ha penalizzato gli utenti del servizio ferroviario sulla linea storica con origine/destinazione Vercelli e Novara che utilizzano i treni FB anche grazie alla carta TuttoTreno.

In particolare l'Assessorato ai Trasporti della Regione ha accolto le recriminazioni dei rappresentanti dei territori interessati e, nell'ambito della gestione del Contratto di servizio, ha chiesto all'Agenzia di prevedere con l'Impresa ferroviaria un piano di potenziamento dell'offerta dei treni RV Torino – Milano, mirato ad assicurare agli utenti dei due capoluoghi di provincia il medesimo livello di servizio complessivo di treni RV diretti a Milano.

Con note prot. N. 10506/2016 del 11/11/2016 e prot. N. 437/2017 del 17/01/2017, indicando le specificità in termini di orario e periodicità di circolazione e fermate programmate, l'Agenzia ha chiesto a Trenitalia di progettare un piano di potenziamento dei treni Rv Torino – Milano.

Il piano di potenziamento è stato attuato da Trenitalia per fasi successive con l'avvio dell'esercizio delle prime due coppie di treni 2100, 2101, 2102 e 2105 a far data dal 30/01/2017 e della terza coppia di treni 2103 e 2104 a far data dal 03/04/2017.

A termini contrattuali è necessario quindi autorizzare l'effettuazione dei servizi così come descritti in Decisione.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 13 aprile 2017

¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.

² Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011.